

Ripercussioni della legge di riforma costituzionale n. 88/2016 sulla disciplina delle motoslitte.

L'ordinamento sportivo passa dalla legislazione concorrente alla legislazione statale.

In merito alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non si registrano novità in quanto compete sempre alla legislazione statale.

Spetterà alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno mentre le “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio” spetteranno allo Stato (attualmente il “governo del territorio” è materia di legislazione concorrente).

Oggi la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” è materia di legislazione concorrente, mentre con la riforma spetterebbe allo Stato la legislazione esclusiva sulla “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” e alle Regioni, per quanto di interesse regionale, la disciplina “della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici”.

Non si riesce a comprendere quale sia la distinzione tra la “valorizzazione” (su cui potrà legiferare solo lo Stato) e la “promozione” (su cui intervengono le Regioni).

Desti preoccupazione l'uso della parola “promozione” in quanto un'analisi del lessico attuale della politica mostra che siamo ben lontani da quel “promuove lo sviluppo della cultura” che, peraltro, l'art. 9 Cost. assegna esclusivamente alla Repubblica (intesa come Stato centrale, come chiarisce la lettura del dibattito in Costituente). Tutto il discorso pubblico del governo Renzi dimostra che “promozione” va invece intesa in senso pubblicitario, come sinonimo di *marketing*. Anche i documenti ufficiali del Ministero per i Beni Culturali arrivano a dire apertamente (con un comunicato del 2 maggio 2016) che il patrimonio stesso è “uno strumento di promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo”.¹

Il turismo attualmente è materia di competenza regionale e, con la riforma, le “disposizioni generali e comuni” saranno dettate dalla legge statale, mentre la “valorizzazione e organizzazione generale del turismo” spettano alle Regioni.

Il nuovo art. 117 Cost. riserva poi (cfr. lettera z), allo Stato la legislazione esclusiva in tema di “infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale” (prima i porti e gli aeroporti, nonché le grandi reti di trasporto e navigazione spettavano alla legislazione concorrente) e la conseguenza è quella di una sottrazione di potere alle Regioni in materia di governo del territorio, diminuendo così anche il potere dei cittadini di incidere sui cambiamenti dell'ambiente intorno a loro. È poi il Governo a stabilire unilateralmente cosa sia “strategico” o “di interesse nazionale”, concetto comunque estremamente vago e indefinito (si consideri ad esempio che è stata dichiarata di interesse strategico nazionale la realizzazione del nuovo porto turistico di Otranto).²

¹ MONTANARI T., *Così no*, 2016, pag. 32.

² MONTANARI T., *op.cit.*, 2016, pag. 35.